



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON IPOTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 51 DEL 05 GIU 2015

**OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni - art. 1
comma 611 Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)**

L'anno duemilaquindici il giorno ~~cinque~~ del mese di Maggio, alle ore ~~11.00~~ nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11/02/2014 pubblicato in G.U.R.I n. 51 del 03/03/2014 in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

Sono rispettivamente presenti e assente i Sigg.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA		Presenti	Assenti
FICHERA DOTT. DOMENICO	COMMISSARIO	SI	
TARTARO DOTT. SALVATORE	COMMISSARIO	SI	
PRESTI DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA	COMMISSARIO	SI	
TOTALE		3	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Antonino Macaluso.

Assume la Presidenza il dr. ~~FICHERA DOMENICO~~ ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell'Interno n°523 del 28.07.1995.

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91

REGOLARITÀ TECNICA
Favorevole
Li. 05/06/2015
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dr. Domenico Camarda

REGOLARITÀ CONTABILE
Favorevole
Li. 05/06/2015
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dr. Domenico Camarda

Il Responsabile del Settore Economico –Finanziario

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 512 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Vista la deliberazione n.58 del 19/06/2014 recante “Recesso partecipazione dalla società consortile Metropoli Est S.r.l.”;

Vista la deliberazione n.67 del 26/06/2014 recante “Recesso partecipazione Distretto Turistico Ecosicily- Parchi, Riserve e Terre dei Normanni”;

Attestato che sulla proposta presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il Comune di Altavilla Milicia detiene partecipazioni nelle seguenti società:
 - CO.IN.RES – in liquidazione;
 - SRR Palermo Est ;
3. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che il Comune di Altavilla Milicia non detiene partecipazioni in società partecipate interessate da processi di dismissione e razionalizzazione;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 12 LR 30/2000).
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 LR 44/199.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Domenico Camarda



La Commissione Straordinaria

Vista la superiore proposta di deliberazione

Delibera

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che il Comune di Altavilla Milicia detiene partecipazioni nelle seguenti società:
 - CO.IN.RES – in liquidazione;
 - SRR Palermo Est ;

3. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che il Comune di Altavilla Milicia non detiene partecipazioni in società partecipate interessate da processi di dismissione e razionalizzazione;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 12 LR 30/2000).
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 LR 44/199.

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

Il Revisori Unico dei Conti

Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

Al Responsabile del II° Settore

SEDE

Prot. n. 15 del 31/05/2015


Oggetto: Parere sul Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni – art.1 comma 611 Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015).

Si trasmette parere sulla proposta di deliberazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni – art.1 comma 611 Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015).

Altavilla Milicia, 31 maggio 2015

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

Oggetto : Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale avente per oggetto “ **Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni – art.1 comma 611 Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) ”**

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra, in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale , avente per oggetto “**Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni – art.1 comma 611 Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) ”**

PREMESSO CHE

- il D.L. 174/2012 , a modifica dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000 , introduce ulteriori compiti in capo all’organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità , economato , patrimonio e di applicazione dei tributi locali ;
- l’art. 1 , commi 611 e 612 , della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) dispone che, fermo quanto già previsto dall’art. 27, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” ;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società



e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

VISTA

- la deliberazione n.58 del 19.06.2014 avente per oggetto "Recesso partecipazione dalla società consortile Metropoli EST s.r.l." ;
- la deliberazione n.67 del 26.06.2014 avente per oggetto "Recesso partecipazione dal Distretto Turistico Ecosicily – Parchi , Riserve e Terre dei Normanni " ;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Altavilla Milicia detiene partecipazioni nelle sotto-elencate società :
 - * CO.IN.RES. in liquidazione , quota di partecipazione del 2,73 % ;
 - * S.R.R. Palermo EST, quota di partecipazione del 4,06 % .
- le società di cui sopra sono società a capitale interamente pubblico e le quote sono frazionate e possedute da più Enti Locali;
- nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e per ciascuna partecipazione posseduta, il Comune ha predisposto una verifica sulla base di:
 - a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
 - d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società ;
 - e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
 - f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario , Dott. Domenico Camarda ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario , Dott. Domenico Camarda ;


ESPRIME

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni – art.1 comma 611 Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) .

Altavilla Milicia , 31 Maggio 2015

Il Revisori Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra





**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA DI PALERMO**

ALLEGATO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA PROVINCIA DI PALERMO

Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di

vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria". Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Altavilla Milicia partecipa al capitale delle seguenti società:

Società Partecipata	S.R.R.
Ragione Sociale	Società Regolamentazione Servizio Rifiuti
Quota Partecipazione	4,06%
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Società Partecipata	CO.IN.R.E.S (In Liquidazione)
Ragione Sociale	Consorzio di Comuni
Quota Partecipazione	2,73 %
Finalità della Società	Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti
Crediti vs Ente	Non determinabile

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Coinres – Gestione Commissariale

Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 2,73%.

La Società è stata costituita nel 2005 ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge 08/06/1990 n. 142.

La Società si occupa della gestione integrata dei rifiuti.

I comuni che ne fanno parte sono :Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo, di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Mrineo, Misifmeri, Mezzojuso, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati e la Provincia di Palermo.

La partecipazione del comune alla precitata Società è stata prescritta ope legis, imponendo a ciascun ente territoriale l'obbligo di associarsi agli altri enti, facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di competenza per la gestione integrata dei rifiuti.

La Società è stata posta in liquidazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 08/04/2010, N.9, di 05/11/2011.

La gestione liquidatoria è cessata il 01/01/2013 ed è subentrata una gestione commissariale, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.8/RIF del 27/9/2013, per cui la società ha cessato le sue funzioni gestionali, mantenendo inalterata l'attività liquidatoria e quindi la continuità del servizio è assicurata dai Commissari Straordinari.

Tale percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R. 08/04/2010, N.9, che ha previsto l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti, a livello territoriale di ciascun A.T.O., denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Palermo Est " (S.R.R.).

Pertanto nessuna misura di razionalizzazione può essere programmata e attuata in merito alla gestione alla suddetta società partecipata, essendo il percorso previsto dalla precitata LR n. 9/2010.

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.170/2014, notificata il 19/02/2014, ha annullato le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2007, 2008, 2009 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Termini Imerese ed alla Procura della Corte dei Conti.

2. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo provincia Est " (S.R.R.).

Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 4,06, %.

La Società è stata costituita nel 2012, ai sensi della L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 "Palermo provincia Est " (S.R.R.), con durata prevista 31/12/2030.

La società si occupa della gestione integrata dei rifiuti, ed è funzionalmente strumentale all'Ente locale. Infatti, la società non è destinata ad erogare un servizio pubblico locale, bensì a svolgere una funzione di regolamentazione del servizio, che per il comune è di fondamentale importanza.

I comuni che ne fanno parte sono :Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice diFitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petraia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro C., Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati, Scillato, Blufi, Resuttano (Popolazione Totale 169.961 abitanti).

La partecipazione del comune alla precitata Società è stata prescritta ope legis, ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 08/04/2010 N. 9, D.P. N.531 del 04/07/2012, L.R. 26/2012 e Circolare N.1 del 16/05/2012 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Pertanto, per le motivazioni superiormente rappresentate, nessuna discrezionalità è riconosciuta all'Ente in merito alla gestione alla suddetta società partecipata, essendo il percorso previsto per legge, al fine di garantire l'attuazione in Sicilia del nuovo modello di gestione del ciclo integrato di rifiuti, così come indicato dalla normativa nazionale.

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti si darà mandato all'Ufficio Tecnico, di controllare e verificare le diverse componenti del costo di raccolta dei rifiuti ed in particolare le componenti relative alla raccolta differenziata utenze domestiche, raccolta da cassonetti, gestione centro di raccolta, lavaggio contenitori, spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale, lavaggio strade, la quota parte dei servizi intercomunali, nonché altri servizi espletati per la tutela dell'ambiente.

La società partecipata dagli enti di cui all'art.1 comma del D. Lgs 165/2001 dovrà rispettare il principio della riduzione del costo annuale sostenuto per i compensi degli organi sociali che prevede una riduzione del 20 % rispetto al costo complessivo (anche contributi previdenziali a carico delle società e tutti gli altri oneri) sostenuto nel 2013 da applicarsi al primo rinnovo degli organi dalla data di entrata in vigore del decreto (19.08.2014).

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Domenico Fichera

Dott. Salvatore Tartaro

Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonino Macaluso

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2015 perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Altavilla Milicia, 05/06/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonino Macaluso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Altavilla Milicia, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonino Macaluso